

DM7 agosto 2024

Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato

Adempimenti e scadenze per gli operatori

Livia Carratù


16 maggio 2025 - AgriBiogas 2025

La sostenibilità dei biocombustibili

E' un requisito necessario per:

- Poterli contabilizzare per i target previsti dalla normativa comunitaria e nazionale
- Accedere agli incentivi/meccanismi premianti

Consiste nel rispetto di un pacchetto di criteri, che deve essere verificato aderendo a un sistema di certificazione (nazionale o volontario)



Criteri di sostenibilità

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura non devono essere prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel 2008 presentavano un elevato valore in termini di biodiversità o un elevato stock di carbonio

Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, gli operatori economici che li producono dispongono di piani di monitoraggio sulla qualità e sul carbonio nel suolo, redatti in base a linee guida di ISPRA.

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dalla biomassa forestale devono derivare da produzioni sostenibili (legalità delle operazioni di raccolta)

Criterio di risparmio emissivo

➔ I biocombustibili prodotti a partire da RIFIUTI e RESIDUI DIVERSI dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare SOLO questo!

La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG Saving) è pari ad almeno:

- 50 % per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti in esercizio al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
- 60 % per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 6 ottobre 2015 al 31 dicembre 2020;
- 65 % per i biocarburanti, il biometano ovvero i biogas consumati nel settore del trasporto e i bioliquidi prodotti negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021;
- 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e all'80 % per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026.



Istituzione del
Sistema Nazionale
di Certificazione in
Italia

Introdotta dal decreto di
recepimento della direttiva RED I:

- DM 21/01/2012

Revisione nel 2019, in seguito al
recepimento della direttiva ILUC:

- DM 14/11/2019

Origine della revisione del DM 14/11/2019

Recepire le nuove
disposizioni del
d.lgs. 199/2021

Recepire le nuove
disposizioni del
Regolamento (UE)
996/2022

Integrare con
indicazioni
specifiche su ETS

Semplificare
/modificare aspetti
operativi

Introdurre previsioni
ulteriori sulla parte
dei controlli sulla
base dell'esperienza

Cosa cambia con il nuovo decreto?




Estensione della portata del decreto

a tutte le fonti
energetiche rinnovabili
di origine biologica
(biocombustibili) e non
biologica (RFNBO e RCF)

a tutti gli usi energetici
(con esclusioni specifiche per
impianti biomasse e biogas sotto
una certa potenza)

Struttura del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità



Operatori economici:
tutti i soggetti afferenti alla
catena di consegna del
biocombustibile
(art.2)- **Novità!**

Vengono inclusi gli utilizzatori dei biocombustibili :
- per produzione energia elettrica e/o termica
- in impianti stazionari ETS

Vengono esonerati i gestori degli allevamenti

Si inquadra il comparto forestale

L'iter di qualifica (art 7)

- Verifica iniziale
- Verifica di sorveglianza (entro 6 mesi dal rilascio del certificato di conformità)
- Verifiche periodiche (ogni 12 mesi)
- Verifiche di rinnovo (6 mesi prima della scadenza del certificato di conformità)

Novità!

Vengono disciplinate in modo più dettagliato le modalità con cui devono essere effettuate le verifiche iniziali e periodiche e viene introdotta la verifica di chiusura

Viene introdotta la verifica per la certificazione a basso rischio ILUC

Documentazione sulla sostenibilità (art.9)

Dichiarazione di sostenibilità: dichiarazione emessa da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;

Certificato di sostenibilità: emessa dall'ultimo operatore economico della catena di consegna


Novità!


Nel caso di produzione di energia elettrica e/o termica è il gestore dell'impianto a emettere il certificato!

Per la filiera del biogas/biometano sono presenti modelli di certificati diversi per le varie casistiche

La certificazione
di gruppo: chi la
può utilizzare
(art.14)?

A. OE afferenti alla fase di produzione delle biomasse agricole

 B. OE afferenti alla fase di produzione/raccolta delle biomasse legnose agricole e/o forestali

 C. Nel caso di rifiuti inferiori a 100t/anno o di residui, OE presso i quali hanno origine i rifiuti o residui

D. Produttori che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie

E. Frantoi che conferiscono le sanse ai sansifici

F. OE che conferiscono le materie prime all'impianto di biogas

La certificazione di gruppo per il biogas/biometano

Novità!

- E' stata generalizzata la composizione del gruppo
- E' stata introdotta la figura dell'intermediario
- E' stato previsto un ampliamento del campione da sottoporre a verifiche

Requisiti per i biocarburanti e il biometano che beneficino di incentivi o di benefici nell'ambito dei regimi di sostegno (Art 17)

a) tutti gli operatori economici afferenti alla catena di consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al Sistema Nazionale di Certificazione

b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, devono essere prodotti in impianti situati all'interno del territorio dell'Unione europea

Norme transitorie (art.21)

Comma 4: Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, il rispetto dei criteri di sostenibilità, per il periodo che intercorre dal 1° gennaio 2023 fino ai 9 mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, può essere dimostrato anche mediante una autodichiarazione del produttore, che attesti almeno che le materie prime utilizzate rispettano quanto previsto dai commi dal 7 all'11 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.


Comma 11: I criteri di sostenibilità di cui al comma 6 dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 sono rispettati a decorrere dai 9 mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale.

Il GSE è il soggetto che disciplina gli aspetti applicativi legati all'attuazione di quanto previsto, in quanto soggetto responsabile dell'erogazione degli incentivi.

Novità!

DL Milleproroghe

Art. 11 della legge n.15 del 21/02/2025




Il DL Milleproroghe ha emendato l'articolo 21, in particolare prorogando, **al 31 dicembre 2025**, la scadenza per la certificazione dei criteri di sostenibilità da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano


*Per il solo comparto delle biomasse solide la scadenza è ulteriormente prorogata al 30 giugno 2026.



A chi si rivolge



Gli operatori per beneficiare della proroga devono aver sottoscritto e accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità con l'organismo di certificazione



Entro il 31 maggio 2025

Organismi di certificazione accreditati per la certificazione comparto biogas

Organismi accreditati	Referenti
Rina	Laura Severino: Laura.Severino@rina.org Alessandro Canello: Alessandro.Canello@rina.org
Bureau Veritas	Alessandra Caramia: alessandra.caramia@bureauveritas.com Vincenzo Miceli: vincenzo.miceli@bureauveritas.com
CSQA	Michele Mattiazi: m.mattiazi@csqa.it
ICIM	Vincenzo Delacqua: Vincenzo.Delacqua@icim.it Andrea Campominosi: Andrea.Campominosi@icim.it
SGS	Marco Adami: Marco.Adami@sgs.com Carlo Alberto Raucci: CarloAlberto.Raucci@sgs.com
CERTIQUALITY	Claudia Gistri: c.gistri@Certiquality.it Micaela Caccamisi: m.caccamisi@Certiquality.it
DNV	Nunzia Miele: Nunzia.Miele@dnv.com Silvia Cappelli: Silvia.Cappelli@dnv.com

Prossimi passi

Adeguamento Norma
UNIT 11567

Adesione al
Database
Unionale

Recepimento
Direttiva (UE)
2023/2413
(RED III)



Norma UNI TS 11567


Revisione della norma UNI TS 11567 per includere anche valori emissivi per la filiera biogas

Nelle more dell'emanazione della stessa è in fase di definizione una metodologia semplificata da parte del CTI



Database unionale (UDB)

- Con la Direttiva europea 2018/2001 viene istituito l'UDB che riporta tutte le informazioni commerciali e permette di tracciare tutta la filiera, dalle singole materie prime al prodotto finito. Viene implementato con lo scopo di migliorare la tracciabilità dei biocarburanti con l'obiettivo di mitigare i rischi di irregolarità / frodi.
 - Il perimetro dei prodotti censiti è stato ampliato poi dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (cd. RED III).
-



Recepimento Direttiva (UE) 2023/2413



WORK IN PROGRESS